COMMISSIONE XIII

LAVORO – ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE – COOPERAZIONE

78.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FRANCO TRAPPOLI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

TRAPPOLI FRANCO, *Presidente* 3

Inversione dell'ordine del giorno:

TRAPPOLI FRANCO, *Presidente* 3

BELARDI MERLO ERIASE 3

BIANCHI FORTUNATO 3

FERRARI MARTE 3

FRANCESE ANGELA 3

GIANNI ALFONSO 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

RIGHI ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (1052);

DANINI ed altri: Unificazione delle norme relative ad alcune casse di previdenza per liberi professionisti e norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi (2166) 4

TRAPPOLI FRANCO, *Presidente* 4, 5, 7, 8

CONTI PERSINI GIANFRANCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 4, 7

FERRARI GIORGIO, *Relatore* 4, 8

FERRARI MARTE 8

SAMÀ FRANCESCO 8

Votazione segreta:

TRAPPOLI FRANCO, *Presidente* 8

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e norme per la gestione delle cooperative affidatarie dei lavori medesimi (4268) 8

TRAPPOLI FRANCO, *Presidente* 8, 9

ROSSATTINI STEFANO, *Relatore* 8

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

CARLOTTO ed altri; CRISTOFORI ed altri; MARTINAT ed altri; FRANCESE ed altri; FERRARI MARTE ed altri; RALLO ed altri; RIGHI ed altri; BELARDI MERLO ed altri; ROSSI di MONTELERA: Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro *(Approvati, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato)* (665-*ter*-115-149-210-376-713-900-1740-2526-2819-*B*) 11

PAG.

TRAPPOLI FRANCO, *Presidente* 11, 12, 13, 15, 18, 45, 50

ARISIO LUIGI 49

BENEDIKTER JOHANN 48

BIANCHI FORTUNATO 45

BONALUMI GILBERTO, *Relatore* 12, 15, 18

BORRUSO ANDREA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 12, 15, 18, 45

FERRARI MARTE 12, 18, 48

FLORINO MICHELE 47

FRANCESE ANGELA 47

GAROCCHIO ALBERTO 12, 15, 49

LOPS PASQUALE 11, 45

MANCUSO ANGELO 11, 46

PISICCHIO NATALE 11, 18

Votazione segreta:

TRAPPOLI FRANCO, *Presidente* 50

La seduta comincia alle 9,45.

LUIGI ARISIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Danini, Marianetti, Fincato, Micolini sono sostituiti rispettivamente dai deputati Ronzani, Sacconi, Artioli, Meneghetti.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo di invertire l'ordine del giorno, nel senso di iniziare dapprima la discussione del provvedimento sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti, quindi quello sul finanziamento ai lavori socialmente utili nell'area napoletana indi quello sull'organizzazione del mercato del lavoro.

ANGELA FRANCESE. Mi dispiace, signore presidente, ma sono costretta a ripetermi: non capisco perché non si possa procedere nei nostri lavori secondo l'ordine del giorno, che prevede al primo punto l'esame delle norme sull'organizzazione del mercato del lavoro. Per altro, si tratta di un disegno di legge che è pervenuto da mesi a questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. È mia ferma intenzione proseguire nei nostri lavori nella mattinata, in modo di esaurire anche l'esame del provvedimento relativo all'organizzazione del mercato del lavoro e pervenire alla definitiva approvazione dello stesso. Il relatore, onorevole Bonalumi, che è impegnato per circa quaranta minuti nella III Commissione affari esteri, ha chiesto l'inversione dell'ordine del giorno, a cui ho ritenuto di accedere, tenendo conto che nella mattinata avremo molto tempo a disposizione per poter mandare avanti i nostri lavori.

MARTE FERRARI. Concordo con quanto affermato dal presidente: è importante che nella mattinata si vada avanti con i nostri lavori.

FORTUNATO BIANCHI. Sono favorevole alla proposta del presidente, anche perché è ormai acquisita la possibilità di approvare in questa seduta il disegno di legge sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi, che ha subìto due rinvii, uno perché mancava il rappresentante del Governo, l'altro perché il relatore era in missione all'estero.

ALFONSO GIANNI. Anch'io non capisco perché si debba invertire l'ordine del giorno.

ERIASE BELARDI MERLO. Le missioni all'estero del relatore cominciano a diventare troppe!

PRESIDENTE. Pongo in votazione la mia proposta di inversione dell'ordine del giorno.

(È approvata).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Righi ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (1052); Danini ed altri: Unificazione delle norme relative ad alcune casse di previdenza per i liberi professionisti e norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi (2166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Righi ed altri: « Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti »; Danini ed altri: « Unificazione delle norme relative ad alcune casse di previdenza per i liberi professionisti e norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ».

GIORGIO FERRARI, *Relatore*. Signor presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ricordo che era stata richiesta la modifica del parere espresso dalla V Commissione bilancio. Tale modifica è stata ottenuta, nel senso che la V Commissione bilancio ha eliminato la prima condizione che aveva inizialmente posto e ha modificato la terza, relativamente ai rimborsi. Ricordo altresì che in precedenza era stato espresso il parere favorevole della I Commissione affari costituzionali.

Per uniformarci al parere della V Commissione bilancio, preannuncio la presentazione di una serie di emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la proposta del relatore di scegliere come testo base il testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli nel testo, elaborato in sede referente, del Comitato ristretto.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o lavoratore autonomo, che sia stato in precedenza iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato in precedenza iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.

Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamante esercitata.

Il relatore ha presentato il seguente emandamento:

All'articolo 1, commi 1 e 2 sopprimere le parole: in precedenza.

1. 1.

L'onorevole Mancini ha presentato un identico emendamento 1. 2.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole ai due identici emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 1. 1 e 1. 2, favorevole il Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli dal 2 al 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri ed alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente.

Il pagamento della somma di cui al comma precedente può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dell'INPS.

(È approvato).

ART. 3.

Gli oneri residui eventualmente derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, secondo comma, restano a carico della gestione presso la quale opera la ricongiunzione.

(È approvato).

ART. 4.

Le facoltà di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

(È approvato).

ART. 5.

Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari o utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.

Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si

accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, terzo comma, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui all'articolo 1.

Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al secondo comma, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:

1) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;

2) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;

3) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi. Il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.

Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.

Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

(È approvato).

ART. 6.

Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purché i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o invalidità.

Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.

(È approvato).

ART. 7.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata

su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.

Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, secondo comma.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti, purché entro i termini di cui all'articolo 1, quarto comma. In difetto, la ricongiunzione può essere richiesta dai superstiti solo se il *de cuius* era in possesso, alla data del decesso, dei requisiti per il diritto a pensione in caso di morte.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

1. Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato, subentrando i medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche del dante causa.

8. 1.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A nome del Governo, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8. 1 del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di due anni di cui all'articolo 1, quarto comma, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento 9. 1:

Sopprimere l'articolo 9.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 9, di cui il relatore chiede la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 9 si intende, pertanto, soppresso.

Il relatore ha presentato i seguenti due articoli aggiuntivi:

Aggiungere in fine il seguente articolo:

ART. ...

Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21 ».

9. 01.

Aggiungere in fine il seguente articolo:

ART. ...

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. 02.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 9. 01 presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 9. 02 presentato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCESCO SAMÀ. Il gruppo comunista voterà a favore del testo unificato al nostro esame.

MARTE FERRARI. Anche il gruppo socialista voterà a favore.

GIORGIO FERRARI, *Relatore*. Desidero esprimere soddisfazione perché si è giunti alla conclusione dell'*iter* di questo provvedimento, che è complementare alla riforma delle casse di previdenza.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Ridi ed altri (1052) e Danini ed altri (2166) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti » (1052-2166):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13

Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Anselmi, Azzolini, Belardi Merlo, Benedikter, Bianchi Fortunato, Cavagna, Cristofori, Ferrari Marte, Florino, Foschi, Francese, Garocchio, Gianni, Lodi Faustini Fustini, Lombardo, Lops, Mancuso, Manfredini, Pallanti, Picchetti, Rossattini, Samà, Sanfilippo, Scotti, Trappoli.

Seguito della discussione del disegno di legge: Finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e norme per la gestione delle cooperative affidatarie dei lavori medesimi (4268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e norme per la gestione delle cooperative affidatarie dei lavori medesimi ».

Ricordo che nella seduta del 5 febbraio scorso la Commissione aveva deliberato, su proposta del presidente, di costituire un Comitato ristretto, sui cui lavori ci riferirà il relatore.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. Dai lavori del Comitato ristretto è scaturita una serie di emendamenti che prendono in considerazione le osservazioni ed i rilievi emersi nel corso della precedente seduta della Commissione.

Inoltre, abbiamo acquisito nuovi elementi dal prefetto di Napoli e dal subcommissario del comune di Napoli.

È importante ricordare quanti sono i soggetti interessati a questo provvedimento: 4.132, di cui 700 *ex* carcerati, e 63 cooperative.

Ho richiamato questi dati affinché la Commissione possa valutare la cifra (90 miliardi) che la legge finanziaria relativa al 1987 mette a disposizione per l'attuazione del disegno di legge al nostro esame.

Gli emendamenti predisposti dal Comitato ristretto sono volti a rendere più rigido il controllo su questo tipo di operazione – che peraltro ha un carattere del tutto straordinario – anche alla luce di recenti notizie di stampa, che hanno richiamato il fenomeno della distrazione dei fondi a fini diversi. Le nostre cautele tendono a fare in modo che i commissari nominati per gestire le cooperative ed i coordinatori abbiano la possibilità di perseguire gli obiettivi sottesi al provvedimento che stiamo per approvare.

Inoltre, è necessario ottenere il massimo di trasparenza e permettere che i fondi giungano ai soggetti ai quali sono destinati i lavori socialmente utili.

PRESIDENTE. Il relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, secondo comma, dopo le parole: gestione commissariale, *inserire le parole:* ai sensi della presente legge.

1. 1.

All'articolo 1, sopprimere il terzo comma.

1. 2.

All'articolo 1, quarto comma, dopo le parole: La nomina dei commissari governativi viene effettuata, *inserire le altre:* entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 3.

All'articolo 1, quarto comma, sopprimere in fine le parole: della provincia di Napoli e del comune di Napoli.

1. 4.

All'articolo 2, sostituire il primo comma con il seguente:

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è nominato un commissario coordinatore, con il compito di coordinare, controllare e coadiuvare l'attività dei commissari governativi.

2. 1.

All'articolo 2, sostituire il terzo comma con i seguenti:

Il commissario coordinatore, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale dei mezzi, dei locali e del personale della prefettura di Napoli, secondo modalità disciplinate con apposito provvedimento del prefetto di Napoli, da adottarsi entro 15 giorni dalla nomina del commissario medesimo.

L'ufficio del commissario coordinatore è il centro unico di servizi amministrativi, contabili e consultivi, di cui si avvalgono, sulla base di apposita obbligatoria convenzione, i commissari governativi e le singole cooperative. È fatto divieto alle cooperative di utilizzare alcuno dei propri soci in servizi diversi da quelli ad esse affidati dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 1, di costituire strutture amministrative o contabili, di avvalersi di collaborazioni o servizi che non siano quelli dell'ufficio del commissario coordinatore.

Ogni spesa per l'espletamento dei servizi affidati è ad esclusivo carico della cooperativa interessata. Le eventuali spese generali e diverse sono rimborsate annualmente, su presentazione di comprovante documentazione di esborso, e nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma, nel limite massimo del ..... per cento delle retribuzioni lorde corrisposte nel corso dell'anno ai soci, comprensive della tredicesima mensilità.

2. 2.

All'articolo 2, quinto comma, sostituire le parole: I commissari governativi riferiscono mensilmente *con le altre:* I commissari governativi presentano mensilmente relazione scritta.

2. 3.

All'articolo 2, quinto comma, inserire, dopo le parole: cooperative da loro gestite, *le parole:* sui lavori effettivamente svolti.

2. 4.

All'articolo 2, sesto comma, inserire, dopo le parole: ad altro commissario, *la parola:* governativo.

2. 5.

All'articolo 3, quarto comma, sopprimere le parole: o altra idonea documentazione.

3. 1.

All'articolo 4, secondo comma, aggiungere infine le parole: debitamente vistati a norma di legge.

4. 1.

All'articolo 4, terzo comma, inserire, dopo le parole: tale disposizione non si applica, *la parola:* esclusivamente.

4. 2.

All'articolo 4, terzo comma, aggiungere in fine le parole: e fatto pervenire entro tre giorni al commissario governativo, che dopo 5 giorni è comunque tenuto a disporre la visita medica di controllo.

4. 3.

*All'articolo 4, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente comma 3-*bis:

3-*bis.* I soci che a seguito di controllo risultano assenti dal lavoro senza giustificato motivo sono automaticamente esclusi dalle cooperative con provvedimento del commissario governativo.

4. 4.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, non possiamo procedere all'esame degli articoli. Pertanto, gli emendamenti testé presentati dal relatore, a nome del Comitato ristretto, verranno votati in linea di principio, per essere trasmessi alle competenti Commissioni per i prescritti pareri.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 2. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 2. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 2. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 2. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 2. 5.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 3. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 4. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 4. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 4. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 4. 4.

(È approvato).

Gli emendamenti 2. 1 e 2. 2, testé approvati in linea di principio, verranno trasmessi alla I Commissione affari costituzionali. L'emendamento 2. 2 sarà altresì trasmesso alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge e sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 10,25.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge Carlotto ed altri; Cristofori ed altri; Martinat ed altri; Francese ed altri; Ferrari Marte ed altri; Rallo ed altri; Righi ed altri; Belardi Merlo ed altri e Rossi di Montelera: Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro (Approvati, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato) (665-ter-115-149-210-376-713-900-1740-2526-2819-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Carlotto ed altri; Cristofori ed altri; Martinat ed altri; Francese ed altri; Ferrari Marte ed altri; Rallo ed altri; Righi ed altri; Belardi Merlo ed altri e Rossi di Montelera: « Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro », già approvati in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera, nella seduta del 12 marzo 1985, e modificato dal Senato nella seduta del 26 novembre 1986.

Proseguiamo la discussione sulle linee generali.

PASQUALE LOPS. Signor presidente, l'*iter* del provvedimento al nostro esame è stato molto lungo ed è indispensabile ora concluderlo.

Desidero, però, esprimere un dubbio che probabilmente potrà essere risolto dal Governo in via amministrativa. Mi riferisco al problema della funzionalità degli uffici, in particolare nel settore dell'agricoltura. Dovremmo chiarire come saranno distribuite le circoscrizioni nell'ambito territoriale, se in rapporto al numero di abitanti, o all'utenza in generale.

Esistono nel Mezzogiorno – in particolare in Puglia – grossi centri, di oltre 30 mila abitanti, in cui si pone il problema del trasferimento da un comune all'altro per svolgere gli adempimenti necessari per il collocamento.

Inoltre, vi è il grave problema del « caporalato », un fenomeno che ha imbarbarito il mercato del lavoro nel Mezzogiorno.

Il secondo comma dell'articolo 2 del testo che ci è pervenuto dal Senato, prevede che « la commissione regionale, sentite le commissioni circoscrizionali, può proporre, nell'ambito delle circoscrizioni, di istituire sezioni decentrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 », però, il problema che io ho posto riguarda specificamente gli uffici circoscrizionali, dei quali non so se sia prevista la chiusura.

Credo che la questione possa essere risolta in via amministrativa dal Governo, senza dover, quindi, apportare modifiche al testo al nostro esame.

PRESIDENTE. Ricordo al collega Lops che è sempre consentita la presentazione di emendamenti, specie in una materia come quella trattata nel suo intervento.

ANGELO MANCUSO. Mi riservo di intervenire in sede di dichiarazioni di voto.

NATALE PISICCHIO. Desidero sottolineare l'aspetto che riguarda il collocamento in agricoltura. Tutti abbiamo letto le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione d'indagine incaricata di verificare la situazione esistente nel Mezzogiorno in riferimento al « caporalato ». Il fenomeno è diffuso ed è molto preoccupante: vi è un taglieggiamento del salario, l'evasione continua degli oneri sociali ed un danno enorme relativo all'assistenza e previdenza dei lavoratori agricoli, in particolare delle donne.

Tutto ciò dovrebbe farci riflettere maggiormente sul problema del collocamento. Già con la legge 11 marzo 1970, n. 6, si è pervenuti all'istituzione delle commissioni comunali per il collocamento in agricoltura e non vedo come oggi sia possibile sostituirle utilizzando locali diversi.

È necessario rivedere la norma, contenuta nell'articolo 2, che prevede l'eliminazione di tali commissioni. In tal senso presenterò un emendamento.

MARTE FERRARI. Sulla materia oggi al nostro esame la Commissione ha lavorato molto nel corso del tempo; indubbiamente quando l'*iter* si allunga si corre il rischio di approvare una normativa non più rispondente alla situazione di un particolare momento.

Da ciò deriva l'urgenza di approvare il provvedimento in tempi rapidi, possibilmente nella giornata odierna, anche se il testo pervenutoci dal Senato ha subìto sostanziali modificazioni rispetto all'originaria formulazione che avevamo approvato: valga per tutti l'esempio dell'apprendistato. In ogni caso, una legge è sempre suscettibile di cambiamenti qualora in base all'esperienza se ne ravvisi l'opportunità; pertanto, se le nostre osservazioni critiche in futuro si riveleranno ancora valide, nulla ci impedirà di apportare alcune modificazioni alla legge.

ALBERTO GAROCCHIO. Desidero svolgere un intervento del tutto personale, per evidenziare come, dopo un lavoro protrattosi per due anni (del quale ringrazio tutti, e in modo particolare il relatore), mi sia trovato di fronte ad un testo unificato proveniente dal Senato che snatura le attese mie e dei soggetti interessati. Potrei citare esempi al riguardo, ma ritengo che essi siano sotto gli occhi di tutti: è sufficiente confrontare i due testi, quello approvato dalla nostra Commissione e quello modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Pertanto è con profondo rammarico che preannuncio il mio voto contrario al provvedimento, riservandomi di presentare qualche emendamento ed auspicando comunque che possano essere adottati provvedimenti integrativi allo scopo di ovviare alle carenze del testo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Credo che provvederà – mi auguro – qualche università a fare la storia di questo lungo e travagliato *iter* legislativo in ordine al mercato del lavoro, quanto meno affinché venga ripristinato un minimo di verità circa presunte incapacità ed arretratezze, almeno per quanto riguarda questo ramo del Parlamento. Dico questo perché ritengo che un settore come quello del mercato del lavoro sia in grado di misurare una serie di sensibilità rispetto ad una realtà caratterizzata soprattutto dai problemi dell'occupazione giovanile. In ordine a questa materia, al di là di un fiume di nominalismi che spesso caratterizza il confronto tra le forze politiche, deve essere stabilita la verità su chi è progressista o su chi è conservatore nella realtà politica del nostro paese.

Concludo osservando che il testo che ci accingiamo ad approvare è ampiamente insoddisfacente e dovrebbe essere modificato. Sono però consapevole che per molte ragioni (magari più politiche che legislative) non possano essere ulteriormente deluse le aspettative del mondo del lavoro; esprimo, pertanto, il convincimento che occorra procedere all'approvazione del provvedimento nel testo del Senato, anche se esso non fornisce risposte ad una serie di problemi sui quali da tempo abbiamo discusso. Mi auguro, quindi, che il Governo, così come è avvenuto per la normativa riguardante la cassa integrazione, possa rapidamente provvedere a colmare lacune e a risolvere problematiche rimaste aperte in tema di mercato del lavoro.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ritiene doveroso ringraziare il

relatore, onorevole Bonalumi, per la tenacia dimostrata in tutti questi mesi nel portare avanti un provvedimento difficile e complesso.

Circa le questioni sollevate, vorrei fare tre precisazioni. Per quanto riguarda la circoscrizionalizzazione del collocamento, il Governo ha proceduto nel modo seguente: il Ministero del lavoro ha commissionato all'ISTAT uno studio sulla circoscrizionalizzazione che è già stato consegnato al Ministero stesso; sono in corso verifiche a livello territoriale, da parte delle commissioni regionali per l'impiego, sulla suddivisione del territorio provinciale in circoscrizioni. Occorre considerare che in alcune situazioni (mi riferisco agli uffici circoscrizionali di collocamento ordinario) sarà necessario prevedere una sede centrale di circoscrizione, nella quale verranno potenziati, per mezzo del collocamento, recapiti giustificati dall'andamento del mercato del lavoro, cioè dal rapporto tra domanda ed offerta, quindi misurati sui carichi di lavoro per unità lavorativa.

È un discorso che deve essere fatto per quanto riguarda la circoscrizionalizzazione nel settore dell'agricoltura, con particolare riferimento al Mezzogiorno, perché l'impegno, ribadito dal Governo e dal Senato, era quello di mantenere le sezioni comunali nell'ambito della circoscrizionalizzazione, vista la difficoltà e la diffusità del collocamento nel settore menzionato.

La terza richiesta, se non vado errato, riguarda l'esigenza di un completamento delle norme che sono all'attenzione della Commissione, come ad esempio quelle relative al provvedimento che introduce una nuova disciplina dell'avviamento al lavoro, per quanto riguarda la trasformazione dell'avviamento stesso da numerico a nominativo.

Come i membri di questa Commissione sanno, oggi pomeriggio c'è un confronto tra il Governo e le organizzazioni sindacali, su un provvedimento che è stato formulato per la riorganizzazione delle strutture di avviamento al lavoro. Il Governo, una volta effettuato questo confronto, presenterà celermente al Parlamento un disegno di legge che ridisciplini l'avviamento, soprattutto per quanto riguarda la nominatività della chiamata, con la definizione delle aree di protezione civile previste nei diversi interventi che il Governo ha effettuato in questi mesi.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame delle modifiche introdotte dal Senato, comunico che gli onorevoli Garocchio e Foschi hanno presentato i seguenti emendamenti, sui quali è opportuno che il Governo e il relatore esprimano il proprio parere:

All'articolo 1, settimo comma, sostituire le parole: La commissione circoscrizionale *con le seguenti:* Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

All'articolo 3, sostituire il titolo con il seguente: Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali, delle sezioni decentrate e dei recapiti periodici.

Al primo comma dell'articolo 3, porre le parole: le sezioni decentrate *prima delle seguenti:* recapiti periodici, *sia nella prima che nella seconda frase.*

Al secondo comma dell'articolo 3, sostituire il termine: espletamento *con* assolvimento.

Aggiungere all'articolo 3, in fine, il seguente comma: In caso di necessità, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può contribuire all'affitto della sede circoscrizionale fino ad una massimo della metà della spesa annua relativa.

Sopprimere l'articolo 4.

All'articolo 5, alla lettera g), *sopprimere la frase:* diverse da quelle in vigore *e la preposizione al termine:* procedure *dell'articolo femminile plurale:* le.

Sopprimere l'articolo 7.

Al comma secondo dell'articolo 8, sostituire le parole: dal presidente dell'ISTAT *con:* dal direttore della direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro.

Al comma secondo dell'articolo 8, sostituire le parole: dal direttore della direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro *con le altre:* da un dirigente dell'ISTAT.

Al comma terzo dell'articolo 8, alla fine aggiungere le parole: escludendo l'uso di dati rilevati dalle strutture periferiche, dirette o indirette, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Al comma settimo dell'articolo 8, sostituire il termine: ISTAT *con:* Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Al terzo comma dell'articolo 9, sopprimere l'inciso ove richiesto.

Al secondo comma dell'articolo 10, dopo: al lavoro, *aggiungere:* tranne nei casi in cui il collocamento sia stato promosso dalla sezione circoscrizionale a copertura di posti su richiesta nominativa.

Aggiungere all'articolo 11, dopo le parole: di attuazione delle *e prima di:* procedure, *le seguenti:* tecniche e.

Ripristinare l'articolo 11 del testo approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati.

Ripristinare l'articolo 12 del testo approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati.

Ripristinare l'articolo 13 del testo approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati.

Al primo comma dell'articolo 20, dopo le parole: associazioni sindacali maggiormente rappresentative, *aggiungere le seguenti:* sul piano nazionale.

Al comma primo dell'articolo 24, sostituire la frase: sentita la commissione centrale per l'impiego, le commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni interessate *con la seguente:* sentite la commissione centrale e le commissioni regionali per l'impiego.

Sopprimere, al primo comma dell'articolo 24, la lettera a);

Al secondo comma dell'articolo 24, sostituire la frase: attua gli indirizzi della commissione regionale per l'impiego *con la seguente:* fornisce indicazioni alle competenti strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione degli indirizzi delle commissioni regionali per l'impiego.

Al terzo comma dell'articolo 24, sopprimere le parole:

nonché gli organi di governo delle regioni interessate;

su proposta del direttore;

di norma.

Al terzo comma dell'articolo 24, aggiungere, dopo le parole: delle politiche del lavoro *le seguenti:* essendo posto in posizione di fuori ruolo.

Al quarto comma dell'articolo 24, sostituire le parole: Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale *con le parole:* Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro del tesoro.

Al quinto comma dell'articolo 24, dopo le parole: su indicazione del direttore *aggiungere la parola:* anche; *al medesimo comma, dopo le parole:* può essere comandato, *aggiungere le parole:* in posizione di fuori ruolo.

Sopprimere il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 24.

Mi riservo di valutare l'ammissibilità degli emendamenti proposti in ordine alle modifiche operate dal Senato rispetto al testo approvato dalla nostra Commissione.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo, conformemente alle dichiarazioni espresse in sede di replica, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati dagli onorevoli Foschi e Garocchio.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore.* Anche il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBERTO GAROCCHIO. Ritiro gli emendamenti, anche a nome del collega Foschi, riservandomi di inserirli in un'apposita proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego).

1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne determina gli ambiti territoriali, del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio.

3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, può istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento.

4. Fermo restando quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5, i lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego.

5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale è istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. La commissione di cui al precedente comma dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle relative attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro.

8. Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme predette, sono affidati alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura istituita presso

il comune sede di circoscrizione ed alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

9. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

10. Per esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti più circoscrizioni anche di regioni diverse, la commissione regionale per l'impiego, ovvero le commissioni regionali per l'impiego eventualmente interessate, d'intesa fra loro, possono affidare ad una sezione circoscrizionale per l'impiego, individuata sulla base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale rispetto ai flussi migratori, il coordinamento dell'attività svolta dalle altre sezioni interessate per l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro.

11. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego).

1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione regionale per l'impiego, determina le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti territoriali, tenendo conto della caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio.

3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale istituita a norma del successivo comma 5, può istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento.

4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianità di iscrizione maturata.

5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale è istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. La commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dell'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle com-

missioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro.

8. Fino alla istituzione nei singoli ambienti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti. In sede di prima attuazione di quanto disposto nel comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente articolo:

ART. 2.

(Collocamento in agricoltura).

1. Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli.

2. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, sono affidati a commissioni e a sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura istituite in circoscrizioni determinate, per ambiti territoriali anche diversi da quelli delle commissioni di cui all'articolo 1, con le modalità previste nel comma 2 dell'articolo 1. La commissione regionale, sentite le commissioni circoscrizionali, può proporre, nell'ambito delle circoscrizioni, di istituire sezioni decentrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

3. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavorarori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

4. Per esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti più circoscrizioni anche di regioni diverse, la commissione regionale per l'impiego, ovvero le commissioni regionali per l'impiego eventualmente interessate, d'intesa fra loro, possono affidare ad una sezione circoscrizionale per l'impiego, individuata sulla base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale rispetto ai flussi migratori, il coordinamento dell'attività svolta dalle altre sezioni interessate per l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro.

5. La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappre-

sentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.

L'onorevole Pisicchio ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni e integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli.

2. 1.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Invito l'onorevole Pisicchio a ritirare l'emendamento. Come egli sa, la Commissione lavoro del Senato ha concluso recentemente una indagine sul « caporalato » nel settore dell'agricoltura e non vi è dubbio che è necessario un intervento legislativo, sulla base delle risultanze di tale indagine, per ridefinire il fenomeno del collocamento nel settore dell'agricoltura, soprattutto per quanto riguarda la riduzione del drammatico fenomeno del « caporalato ». Pertanto, rinnovo l'invito a ritirare l'emendamento, perché possa essere collocato nell'ambito di un provvedimento specifico.

NATALE PISICCHIO. Ringrazio il sottosegretario, le cui argomentazioni però mi convincono sempre di più sulla bontà dell'emendamento e quindi mi inducono a mantenerlo. Del resto, lo stesso sottosegretario al Senato ha sostenuto che era necessario il mantenimento di queste commissioni. Io ho anche letto la relazione conclusiva della Commissione senatoriale che ha effettuato l'indagine. Non mi pare che questo discorso possa trovare collocazione in un disegno di legge apposito, perché ha, invece, attinenza con il provvedimento che stiamo discutendo.

MARTE FERRARI. Il sottosegretario Borruso non ha nascosto l'esigenza di un provvedimento, che risolva però la questione in modo più organico rispetto all'emendamento dell'onorevole Pisicchio. Invito quest'ultimo a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno al Governo, perché questo si impegni a presentare una proposta organica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pisicchio 2. 1, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 introdotto dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici per l'impiego).

1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale ed i recapiti periodici per l'impiego sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei recapiti periodici una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.

2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma precedente sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 3:

ART. 3.

(Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate).

1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.

2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Commissioni regionali per l'impiego).

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire e confermare i membri di ogni commissione regionale per l'impiego in modo tale che questa risulti così composta:

a) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un membro della giunta regionale, designato dal presidente della giunta stessa, con funzioni di vicepresidente. Previa intesa con il presidente della commissione, il vicepresidente può convocare la commissione e fissare l'ordine del giorno;

c) da due membri designati dal consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;

d) da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

e) da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dei quali almeno uno designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale;

f) da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, purché rappresentati nel CNEL.

2. Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, viene nominato un supplente.

3. La commissione regionale per l'impiego è convocata, oltre che ad iniziativa del presidente e del vicepresidente, quando ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti.

4. Alle riunioni della commissione assistono, con facoltà di intervento, il capo dell'ispettorato regionale del lavoro, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed un membro, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzione di consigliere, per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. Espleta le funzioni di segretario della commissione un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

5. In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della predetta commissione, o possono chiedere di essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali di categoria o di settore, ovvero il sovraintendente regionale scolastico, od un suo delegato, o rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della commissione centrale per l'impiego, fissa con proprio decreto, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le norme che regolano il funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego. Le predette commissioni durano in carica tre anni.

7. Le commissioni regionali per l'impiego possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della materia trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al precedente comma 4, i rappresentanti di cui al comma medesimo.

8. Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia o abbia fatto parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionali per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificato dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, nonché delle agenzie di cui al successivo articolo 28 gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza sin dal momento del relativo comando.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 4:

ART. 4.

(Commissione centrale e commissioni regionali per l'impiego).

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, il primo capoverso è sostituito dal seguente: « dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato allo stesso dicastero, da lui delegato, con funzioni di presidente »; al secondo capoverso le parole: « la commissione e fissare » sono sostituite dalle parole: « e presiedere la commissione fissandone ».

2. La commissione centrale per l'impiego è integrata da un membro, con voto consultivo, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di consigliere per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro.

3. Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia o abbia fatto parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionali per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, nonché delle agenzie di cui all'articolo 24 della presente legge, gli oneri relativi al

trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza sin dal momento del relativo comando.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(Compiti delle commissioni regionali per l'impiego).

1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare:

a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificato dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;

b) collaborano all'organizzazione, da parte dell'amministrazione regionale, delle necessarie attività di orientamento e di formazione professionale, nonché di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne l'occupazione in attività predeterminata;

c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalità;

d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione;

e) stabiliscono, in deroga all'articolo 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalità diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione;

f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di Cassa integrazione guadagni straordinaria e delle eventuali proroghe;

g) possono su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonché alla natura delle varie richieste di assunzione, determinare procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori, diverse da quelle in vigore;

h) la commissione regionale per l'impiego, qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità

tra i lavoratori e le lavoratrici può effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità nell'accesso al lavoro. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 5:

ART. 5.

(Compiti delle commissioni regionali per l'impiego).

1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare:

a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;

b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne l'occupazione in attività predeterminate;

c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalità;

d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione;

e) possono stabilire, in deroga all'articolo 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalità diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione;

f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe;

g) possono determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonché alla natura delle varie richieste di assunzione, procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore;

h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali).

1. Ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali per l'impiego è corrisposto un gettone giornaliero di presenza, le cui modalità e misure saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

2. I componenti delle commissioni di cui al precedente comma, che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione dal servizio per il tempo necessario a partecipare ai lavori delle commissioni stesse.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 6:

ART. 6.

(Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali).

1. Ai componenti della commissione centrale per l'impiego nonché ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali di cui alla presente legge è corrisposto un gettone giornaliero di presenza, secondo modalità e misure stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

2. I componenti delle commissioni di cui al comma 1, che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione dal servizio per il tempo necessario a partecipare ai lavori delle commissioni stesse.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 6, che è diventato articolo 7 nel testo del Senato, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

(Osservatorio del mercato del lavoro).

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro. Essa svolge le funzioni della segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego ed inoltre:

a) programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse nell'ambito della CEE;

b) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali;

c) elabora stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro;

d) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui alle lettere precedenti.

2. Presso l'osservatorio è istituita apposita commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta dal dirigente della direzione generale, di cui al comma precedente, e da altri dieci membri esperti designati rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

dal presidente dell'ISTAT, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro della pubblica istruzione, dal presidente dell'ISCO, dalla Banca d'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel numero di due, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. La commissione è incaricata di programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, il suo affinamento e miglioramento, definire le linee di valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti.

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni nelle regioni che abbiano istituito o che intendano istituire osservatori del mercato del lavoro, l'osservatorio di cui al comma 1 si avvarrà dei predetti osservatori sulla base di convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la regione interessata.

4. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di rilevazione a livello regionale sono affidati agli uffici regionali dell'ISTAT.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 31 luglio di ogni anno, redige un rapporto sulla manodopera utilizzando i dati e le analisi dell'osservatorio del mercato del lavoro.

6. Al fine di concorrere all'elaborazione e all'approntamento di studi e ricerche rientranti nelle proprie finalità istituzionali, l'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale potrà stipulare, con istituti ed enti di ricerca, apposite convenzioni.

7. Per far fronte alle necessità di personale derivanti dai compiti di cui al presente articolo, l'ISTAT potrà richiedere il comando di personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici e da enti locali in possesso di professionalità specifica, ovvero da formare entro un mese dal comando, nonché, in via eccezionale e per motivate esigenze, procedere all'assunzione di esperti di qualificata e riconosciuta competenza nel settore con contratti di diritto privato di durata non superiore a due anni.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 8:

ART. 8.

(Osservatorio del mercato del lavoro).

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro. Essa:

a) programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse nell'ambito della CEE;

b) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali;

c) elabora stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro;

d) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

e) svolge funzioni di segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego.

2. Presso la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro è istituita una apposita commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta dal direttore della direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro e da altri undici membri esperti designati rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro della pubblica istruzione, dal presidente dell'ISCO, dal presidente dell'ISFOL, dalla Banca d'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel

numero di due, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. La commissione è incaricata di programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, il suo affinamento e miglioramento e di definire le linee di valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti.

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni sulla base di convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le regioni interessate.

4. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di rilevazione a livello regionale sono affidati agli uffici regionali dell'ISTAT.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 31 luglio di ogni anno, redige un rapporto sulla manodopera utilizzando i dati e le analisi dell'osservatorio del mercato del lavoro.

6. Al fine di concorrere all'elaborazione e all'approntamento di studi e ricerche rientranti nelle proprie finalità istituzionali, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzato a stipulare, con istituti ed enti di ricerca, apposite convenzioni.

7. Per far fronte alle necessità di personale derivanti dai compiti di cui al presente articolo, l'ISTAT potrà richiedere il comando di personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici e da enti locali in possesso di professionalità specifica, ovvero da formare entro un mese dal comando, nonché, in via eccezionale e per motivate esigenze, procedere all'assunzione di esperti di qualificata e riconosciuta competenza nel settore con contratti di diritto privato di durata non superiore a due anni.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(Obblighi di informazione a carico delle imprese).

1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera *f)*, della legge 22 luglio 1961, n. 628, potranno essere assunte presso le imprese informazioni per la conoscenza della situazione occupazionale e delle relative stime e previsioni. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richieste, con le garanzie previste dal quarto comma del citato articolo 4.

2. I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale del mercato del lavoro territorialmente competente.

3. Le imprese che fruiscono di incentivi, contributi e in genere di erogazioni a carico del bilancio dello Stato devono indicare, all'atto della concessione e successivamente ogni anno, le previsioni quantitative di occupazione.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro, nonché della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché delle amministrazioni ed enti pubblici interessati.

5. Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato è consentito assolvere agli obblighi di cui ai commi precedenti mediante la trasmissione dei dati richiesti, secondo le modalità fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, attraverso le associazioni medesime.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introdu-

zione di un nuovo articolo, è diventato articolo 9:

ART. 9.

(Obblighi di informazione a carico delle imprese).

1. La direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro assume presso le imprese informazioni per la conoscenza della situazione occupazionale e delle relative stime e previsioni. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richiesti, con le garanzie previste dall'articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale del mercato del lavoro territorialmente competente.

3. Le imprese che fruiscono di incentivi, contributi e in genere di erogazioni a carico del bilancio dello Stato, ove richiesto, devono indicare, all'atto della concessione e successivamente ogni anno, le previsioni quantitative e qualitative di occupazione.

4. Con le stesse garanzie di cui al comma 1 le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati.

5. Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato è consentito assolvere agli obblighi di cui ai commi da 1 a 4 mediante la trasmissione dei dati richiesti tramite le associazioni medesime.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo e le direttive per l'attività dell'ispettorato del lavoro in materia.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento).

1. A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente:

1ª classe: lavoratori disoccupati ovvero che siano occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare;

2ª classe: lavoratori occupati, esclusi quelli designati alla 1ª classe, che aspirino a diversa occupazione;

3ª classe: pensionati titolari di trattamento di quiescenza;

2. Le classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro.

3. La commissione regionale per l'impiego stabilisce uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale dei lavoratori, nonché dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego. Il reddito della casa in cui il lavoratore abita e di piccoli appezzamenti di sussistenza adeguati non concorrono alla valutazione della situazione economica e patrimoniale. A tal fine deve

essere in ogni caso prevista per i coniugi entrambi disoccupati, sino all'avviamento al lavoro di uno di essi, l'attribuzione dell'intero punteggio per i figli a carico.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 10:

ART. 10.

(Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento).

1. A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente:

a) 1ª classe: lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare;

b) 2ª classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1ª classe, che aspirino a diversa occupazione;

c) 3ª classe: titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianità.

2. Le classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro.

3. La commissione regionale per l'impiego stabilisce uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale dei lavoratori e dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego.

4. È abrogato il secondo comma dell'articolo 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. La sezione di collocamento, in occasione della revisione mensile dello stato di disoccupazione, provvede a restituire all'interessato il libretto di lavoro.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 10, che è diventato articolo 11 nel testo del Senato, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Assunzioni dirette).

1. L'assunzione diretta di personale è consentita esclusivamente ai datori di lavoro non imprenditori, nonché alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici quando procedano alle assunzioni mediante pubblica graduatoria ovvero pubblico concorso.

2. L'assunzione diretta è ammessa altresì:

a) per il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro;

b) per il personale destinato a svolgere funzioni direttive.

3. Della avvenuta assunzione, i datori di lavoro, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici devono dare comunicazione alla sezione circoscrizionale competente per territorio entro quindici giorni.

Il Senato ha soppresso tale articolo. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, si intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

(Richiesta numerica).

1. Al lavoratore è data la facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di avviamento alle quali può utilmente concor-

rere. In caso di più richieste per lo stesso posto di lavoro, prevale quella del lavoratore che precede nella graduatoria gli altri richiedenti. In mancanza di iscritti nella propria lista in possesso della qualifica e professionalità richieste, la sezione circoscrizionale provvede affinché vengano informati i lavoratori in possesso dei prescritti requisiti, iscritti nelle liste di collocamento di una sezione viciniore o residenti nella stessa area urbana.

2. Le modalità di attuazione di quanto previsto nel precedente comma vengono determinate, fermo restando il disposto di cui all'articolo 3 della presente legge, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

(Cancellazione dalle liste).

1. Nei confronti del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponde alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato, corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

(Richieste di avviamento).

1. Ferma restando ogni altra disposizione vigente in materia, la richiesta nominativa di lavoratori è ammessa anche:

a) per i lavoratori destinati ad imprese che impieghino non più di 35 dipendenti compresi i lavoratori da assumere ed esclusi gli apprendisti ed i giovani con contratto di formazione e lavoro;

b) per il personale destinato a svolgere mansioni di vigilanza o mansioni di custodia di beni aziendali, ovvero mansioni implicanti maneggio di denaro o valori, per le quali ultime sia prevista apposita indennità dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, nonché il personale, anche subalterno, delle istituzioni di carattere religioso, sociale, assistenziale ed educativo;

c) per i giovani di età inferiore a 26 anni che abbiano conseguito la qualifica richiesta presso un corso di formazione professionale della durata di almeno 1.200 ore, istituito o riconosciuto dalla regione, oppure presso un istituto professionale di Stato o riconosciuto, entro ventiquattro mesi dalla conclusione dell'attività formativa;

d) per le categorie di lavoratori destinati ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di infrastrutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

e) per le qualifiche indicate dai contratti collettivi nazionali;

f) per una quota pari alla metà del totale dei lavoratori da assumere a tempo indeterminato per i quali è prescritta la richiesta numerica; la ripartizione deve avvenire nell'ambito di ogni gruppo di richieste, e nel caso di richieste singole o dispari, ovvero di cessazione del rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta immediatamente successiva.

2. I lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata continuano ad essere avviati su richiesta nominativa, purché in possesso di apposita attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.

3. Il nulla osta per le assunzioni, in accoglimento di richiesta nominativa, è rilasciato dalla sezione circoscrizionale, la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla corrispondente commissione circoscrizionale.

4. Nei confronti del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato, corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste.

Il Senato ha soppresso tale articolo.

L'articolo 14, che è diventato articolo 13 nel testo del Senato, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

(Accertamento della professionalità).

1. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento la sezione circoscrizionale per l'impiego può effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle strutture ed organismi di formazione professionale competenti, previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle imprese.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito della soppressione dell'articolo 13, è diventato articolo 14:

ART. 14.

(Accertamento della professionalità).

1. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, la sezione circoscrizionale per l'impiego ha facoltà di effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle strutture e degli organismi di formazione professionale competenti, previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle imprese.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

ART. 16.

(Richiesta di avviamento al lavoro e rilascio del nulla osta. Controllo dello stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione).

1. Le richieste di avviamento al lavoro devono contenere l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato ovvero il trattamento economico e normativo offerto.

2. La sezione circoscrizionale per l'impiego rilascia il nulla osta per ogni tipo di richiesta entro dieci giorni successivi a quello di ricezione della richiesta stessa, salvo diverse e motivate esigenze.

3. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di comunicare, mensilmente o nel diverso termine fissato dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, alla sezione circoscrizionale competente la permanenza dello stato di disoccupazione.

4. Al lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al precedente comma si applicano le sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 13 della presente legge, salvo giustificato motivo.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito della soppressione dell'articolo 13, è diventato articolo 15:

ART. 15.

(Richiesta di avviamento al lavoro e rilascio del nulla osta. Controllo dello stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione).

1. Le richieste di avviamento al lavoro devono contenere l'indicazione del con-

tratto collettivo di lavoro applicato ovvero del trattamento economico e normativo offerto.

2. La sezione circoscrizionale per l'impiego rilascia il nulla osta per ogni tipo di richiesta entro dieci giorni successivi a quello di ricezione della richiesta stessa, salvo diverse e motivate esigenze.

3. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di comunicare, mensilmente o nel diverso termine fissato dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, alla sezione circoscrizionale competente la permanenza dello stato di disoccupazione.

4. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non osserva l'obbligo di cui al comma 3, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

ART. 17.

(Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici).

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le unità sanitarie locali, le province, i comuni e gli enti pubblici, nazionali, regionali e locali, per ogni tipo di assunzione riguardante lavoratori non specializzati, da inquadrare nei primi livelli, sono tenuti a procedere sulla base di selezioni effettuate tra i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e avviati numericamente alla selezione. L'individuazione delle qualifiche per le quali deve essere avanzata richiesta numerica, le modalità dell'avviamento, nonché quelle della selezione tra i lavoratori avviati sono determinate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Fino all'emanazione dei predetti decreti le assunzioni vengono effettuate in base alla normativa vigente.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito della soppressione dell'articolo 13, è diventato articolo 16.

ART. 16.

(Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici).

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e per relative sedi periferiche, così come determinati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie

delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente.

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 18 nel seguente testo:

ART. 18.

(Assunzione mediante passaggio diretto).

1. Il passaggio diretto ed immediato del lavoratore dalle dipendenze di un'impresa alle dipendenze di un'altra è ammesso a condizione che il precedente rapporto di lavoro sia stato costituito da almeno sei mesi, ad esclusione dei lavoratori dell'edilizia ed affini, per i passaggi nel settore medesimo.

2. Il limite temporale di cui al comma precedente non si applica quando il precedente rapporto di lavoro sia stato instaurato mediante avviamento su richiesta numerica, oppure quando l'assunzione, mediante passaggio diretto ed immediato, riguardi lavoratori che possono essere assunti direttamente o con richiesta nominativa.

3. Il limite di cui al comma 1 non si applica altresì quando il lavoratore, assunto mediante passaggio diretto ed immediato, venga conteggiato, su richiesta del datore di lavoro, fra quelli che ha facoltà di assumere mediante richiesta nominativa a norma dell'articolo 13, comma 1, lettera *f)*, della presente legge.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, può, con propri decreti, stabilire deroghe al limite temporale di cui al precedente comma 1 per lavoratori appartenenti a particolari settori produttivi.

5. Il nulla osta per il passaggio diretto ed immediato è rilasciato dalla sezione circoscrizionale, la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla commissione circoscrizionale.

Il Senato ha soppresso tale articolo.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 19 nel seguente testo:

ART. 19.

(Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego).

1. L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.

2. La convenzione può anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attività formative.

3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale è trasmessa per l'approvazione alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di quindici giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima è sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni.

4. Il nulla osta di avviamento è rilasciato dalla sezione circoscrizionale.

5. Gli oneri conseguenti all'attività formativa rimangono a carico delle regioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito della soppressione di due articoli, è diventato articolo 17:

ART. 17.

(Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego).

1. L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.

2. La convenzione può anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attività formative.

3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale è trasmessa per l'approvazione alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima è sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni.

4. Il nulla osta di avviamento è rilasciato dalla sezione circoscrizionale.

5. Gli oneri conseguenti all'attività formativa organizzata di intesa con le regioni sono a carico delle regioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 20 nel seguente testo:

ART. 20.

(Surrogazione dell'organo collegiale).

1. Quando gli organi collegiali dell'impiego, per mancanza del numero legale, non possono validamente deliberare in relazione ad uno o più argomenti messi all'ordine del giorno di due successive riunioni, le funzioni dell'organo collegiale sono svolte, limitatamente agli argomenti in questione, dall'ufficio presso il quale detto organo è costituito.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito della soppressione di due articoli, è diventato articolo 18:

ART. 18.

(Surrogazione dell'organo collegiale).

1. Quando gli organi collegiali previsti dalla presente legge, per mancanza del numero legale, non possono validamente deliberare in relazione ad uno o più argomenti messi all'ordine del giorno di due successive riunioni, le funzioni dell'organo collegiale sono svolte, limitatamente agli argomenti in questione, dall'ufficio presso il quale detto organo è costituito.

2. Quando siano trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione di componenti dell'organo collegiale senza che la designazione sia stata effettuata, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si sostituisce alla organizzazione inadempiente.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

ART. 21.

(Norme per i detenuti e gli internati).

1. La commissione circoscrizionale per l'impiego, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti, al lavoro extrapenitenziario.

2. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

3. Quando viene svolta un'attività lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.

4. I detenuti e gli internati, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma trimestrale dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli *ex* detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione.

6. Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti penitenziari, nulla è dovuto all'amministrazione penitenziaria, salvo la quota di mantenimento.

7. Per il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in vigore in materia di svolgimento di attività autonome (artigianali, commerciali o agricole), artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto. In caso di lavoro a domicilio, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito della soppressione di due articoli, è diventato articolo 19:

ART. 19.

(Norme per i detenuti e gli internati).

1. La commissione circoscrizionale per l'impiego, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti, al lavoro extrapenitenziario.

2. I detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento.

3. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

4. Quando viene svolta un'attività lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennità di cui al comma 3 non è cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli *ex* detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione.

6. Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti penitenziari, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica.

7. Per il lavoro a domicilio svolto all'interno dell'istituto penitenziario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario in materia di svolgimento di attività artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto.

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 22 nel seguente testo:

ART. 22.

(Organi provinciali del collocamento e ricorsi).

1. La commissione di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1949, n. 264, assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2. Contro i provvedimenti adottati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego ovvero dalla commissione circoscrizionale è ammesso ricorso entro il termine di dieci giorni. Tale termine decorre dalla data di pubblicazione, mediante affissione all'albo di sezione, delle delibere della commissione o del provvedimento adottato dalla sezione, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 13, commi 3 e 4, e 18, comma 5, della presente legge.

3. Della presentazione del ricorso deve essere data notizia, mediante affissione all'albo della sezione e pubblicazione sul foglio annunzi legali ai controinteressati, i quali possono prendere visione del ricorso presso l'organo decidente e presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del ricorso, ovvero dalla data di pubblicazione sul foglio annunzi legali.

4. La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma precedente. Ove la commissione non si pronunci entro il suddetto termine, nei successivi quindici giorni decide il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Scaduto tale ulteriore termine, il ricorso si intende respinto.

5. La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

Il Senato ha così modificato questo articolo che a seguito della sop-

pressione di due articoli, è diventato articolo 20:

ART. 20.

(Organi provinciali del collocamento e ricorsi).

1. La commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2. Contro i provvedimenti adottati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego ovvero dalla commissione circoscrizionale è ammesso ricorso alla commissione provinciale per l'impiego entro il termine di dieci giorni. Tale termine decorre dalla data di pubblicazione, mediante affissione all'albo di sezione, delle delibere della commissione o del provvedimento adottato dalla sezione.

3. Della presentazione del ricorso deve essere data notizia, mediante affissione all'albo della sezione e pubblicazione gratuita sul foglio annunzi legali, ai controinteressati, i quali possono prendere visione del ricorso presso l'organo decidente e presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del ricorso, ovvero dalla data di pubblicazione sul foglio annunzi legali.

4. La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma 3. Ove la commissione non si pronunci entro il suddetto termine, nei successivi quindici giorni decide il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Scaduto tale ulteriore termine, il ricorso si intende respinto.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 23 nel seguente testo:

ART. 23.

(Cooperative di formazione).

1. Ai fini della diffusione del sistema cooperativo possono essere costituite cooperative di formazione composte da lavoratori qualificati ed aventi lo scopo di gestire una impresa di produzione di beni e servizi avente anche il fine della formazione e del perfezionamento professionale di giovani assunti con il contratto di formazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, in misura pari ad almeno la metà del numero dei lavoratori.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui ai successivi commi del presente articolo, le cooperative debbono ottenere il riconoscimento della qualifica di cooperativa di formazione da parte dei competenti uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa adeguata istruttoria in ordine all'idoneità delle strutture, degli impianti e dei programmi di produzione, nonché dell'affidabilità, esperienza e competenza dei cooperatori associati.

3. Le regioni e gli enti locali, ivi comprese le comunità montane, possono espletare interventi di sostegno per le cooperative di formazione sia mediante interventi finanziari privilegiati sia affidando loro la gestione di beni o di servizi o di opere di interesse locale.

4. Le cooperative costituite ai sensi del presente articolo hanno diritto, in aggiunta alle vigenti agevolazioni fiscali, ad una riduzione del 2 per cento dell'aliquota di imposta sul valore aggiunto praticata nei diversi settori di produzione e di scambio.

5. Gli interventi assunti dagli enti locali e dalle regioni debbono trovare capienza nell'ambito degli stanziamenti e delle dotazioni di bilancio regionali.

Il Senato ha soppresso tale articolo.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 24 nel seguente testo:

ART. 24.

(Disposizioni in materia di apprendistato).

1. Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di assumere non può superare il cento per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio.

2. In deroga al precedente comma, l'imprenditore che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbia meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

3. Il rapporto di apprendistato non può avere una durata inferiore a 18 mesi. Per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'età del lavoratore. La durata dell'apprendistato non potrà essere superiore a 5 anni.

4. Ferma rimanendo per l'impresa artigiana la facoltà di assunzione diretta, prevista dall'articolo 26 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti possono essere assunti con richiesta nominativa.

5. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro di categoria possono prevedere particolari modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.

6. L'età massima prevista dall'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è elevata a 29 anni.

7. Gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane mantenuti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato non sono computati per il periodo di due anni ai fini della qualificazione artigiana dell'impresa.

8. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

9. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito della soppressione di tre articoli, è diventato articolo 21:

ART. 21.

(Disposizioni in materia di apprendistato).

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 424, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

2. Per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'età del lavoratore. La durata dell'apprendistato non può essere superiore a 5 anni.

3. Ferma rimanendo per l'impresa artigiana la facoltà di assunzione diretta, prevista dall'articolo 26 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti possono essere assunti con richiesta nominativa.

4. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro di categoria possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.

5. Nel settore artigiano i contratti collettivi nazionali di categoria possono elevare fino a 29 anni l'età massima di cui all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per qualifiche ad alto contenuto professionale.

6. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

7. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti, fermo restando per il settore artigiano quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 25 nel seguente testo:

ART. 25.

(Retribuzione degli apprendisti).

1. Fermo restando che la misura della retribuzione globale degli apprendisti è demandata alla contrattazione collettiva di lavoro, la retribuzione degli apprendisti assunti dopo l'entrata in vigore della presente legge non può essere complessivamente inferiore al 50 per cento né superiore all'80 per cento della retribuzione globale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la qualifica per la acquisizione della quale è stato stipulato il contratto.

Il Senato ha soppresso tale articolo.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 26 nel seguente testo:

ART. 26.

(Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25 del 1955).

1. Ai rapporti di lavoro istituiti con coloro che siano in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il precedente articolo.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito della soppressione di quattro articoli, è diventato articolo 22.

ART. 22.

(Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25 del 1955).

1. Ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni. I contratti collettivi di lavoro possono disporre, per lo stesso periodo, un limite massimo retributivo.

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 27 nel seguente testo:

ART. 27.

(Disposizioni in materia di contratto a termine).

1. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltreché nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è consentita:

a) nelle ipotesi individuate da contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e, nel caso di settori non disciplinati da contratti collettivi nazionali di lavoro, da contratti collettivi di lavoro locali stipulati tra organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni predette o, in mancanza, da contratti aziendali. Per le stesse ipotesi, l'apposizione del termine è consentita ai datori di lavoro che applicano i contratti collettivi suddetti; i predetti contratti possono derogare all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230;

b) quando vi sia necessità di intensificazione temporanea, anche ricorrente, dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico;

c) in caso di prestazioni richieste esclusivamente in determinati periodi dell'anno.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, lettere *b)* e *c)*, il datore di lavoro è tenuto a notificare idonea documentazione circa la sussistenza delle condizioni ivi previste e la loro durata all'ispettorato provinciale del lavoro non oltre la data di assunzione.

3. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato e siano soggetti a richiesta numerica hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa impresa con la medesima qualifica a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Nel settore turistico è ammessa la assunzione diretta di manodopera per la esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno, determinati dai contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da parte dei datori di lavoro che applicano i contratti collettivi stessi. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'ufficio di collocamento entro il primo giorno non festivo successivo.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito della soppressione di quattro articoli, è diventato articolo 23:

ART. 23.

(Disposizioni in materia di contratto a termine).

1. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'articolo 8-*bis* del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.

2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorative con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dal-

l'articolo 8-*bis* del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica quando per questa è obbligatoria la richiesta numerica e a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'ufficio di collocamento entro il primo giorno non festivo successivo.

4. I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato la cui durata complessiva non superi quattro mesi nell'anno solare conservano l'iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista di collocamento.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 28 nel seguente testo:

ART. 28.

(Esperimenti pilota e istituzione delle agenzie per l'impiego).

1. A cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, negli ambiti territoriali di cui al comma successivo, sono affettuati esperimenti pilota al fine di valutare, con il concorso delle parti sociali, modalità di incentivazione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, e la promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e le sperimentazioni operative per nuove figure di lavoro. Per la realizzazione della sperimentazione vengono istituite agenzie per l'impiego.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, sono individuate, secondo criteri di priorità, le regioni ovvero le circoscrizioni nelle quali gli esperimenti saranno effettuati.

3. Gli esperimenti previsti dal precedente comma 1 avranno la durata di un triennio a decorrere dal quarto mese successivo alla data dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 2.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume le funzioni di indirizzo e coordinamento nazionale degli esperimenti pilota. Le commissioni regionali delle regioni in cui si effettuano, anche in una sola circoscrizione, gli esperimenti svolgono funzioni di coordinamento degli esperimenti stessi.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con propri decreti, sentite la commissione centrale per l'impiego e le commissioni regionali, nonché gli organi di governo delle regioni interessate, nomina i direttori delle agenzie, ne determina la struttura ed il funzionamento e determina sia i contingenti di personale che, su indicazione del direttore, potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore dell'agenzia può essere scelto tra personale estraneo alla pubblica amministrazione ed assunto con contratto a termine di diritto privato, purché sia in possesso dei requisiti professionali, di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

6. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno finanziario per il funzionamento delle agenzie.

7. Presso le agenzie può essere comandato, su indicazione del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici anche

economici e dalle università, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

8. Per lo svolgimento della sua attività l'agenzia per l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli enti pubblici.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito della soppressione di quattro articoli, è diventato articolo 24:

ART. 24.

(Istituzione delle agenzie per l'impiego).

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, le commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni interessate, è istituita in ogni regione l'agenzia per l'impiego. Essa, operando in coordinamento con gli osservatori nazionali e regionali del lavoro, nonché con i servizi preposti all'orientamento e alla formazione professionale, svolge ogni attività utile al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro;

d) sottoporre alla commissione regionale per l'impiego ed ai competenti organi della regione proposte e programmi di politica attiva del lavoro, anche al fine di armonizzare gli interventi dello Stato e della regione in materia.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa le direttive generali per lo svolgimento dell'attività delle agenzie per l'impiego, per il coordinamento tra le stesse nonché della loro attività con quella degli organi periferici del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'agenzia per l'impiego, nella sua qualità di organo tecnico progettuale, attua gli indirizzi della commissione regionale per l'impiego.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con propri decreti, sentite la commissione centrale e quelle regionali per l'impiego, nonché gli organi di governo delle regioni interessate, determina la struttura ed il funzionamento delle agenzie, ne nomina i direttori e fissa sia il contingente di personale che, su proposta del direttore, potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore è scelto di norma tra il personale della pubblica amministrazione in possesso di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro; esso può essere scelto anche tra personale estraneo all'amministrazione in possesso di analoghi requisiti ed è assunto con contratto di diritto privato a termine e rinnovabile.

4. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno finanziario per il funzionamento delle agenzie.

5. Presso le agenzie può essere comandato, su indicazione del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici anche economici e dalle università, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

6. Per lo svolgimento della sua attività l'agenzia per l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli enti pubblici.

7. In deroga al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, la commissione regionale e gli organi di governo della regione interessata, ha facoltà di non procedere alla istituzione della agenzia per l'impiego in quelle regioni in cui si ritengano esistenti analoghe strutture, promosse dalle regioni, che siano idonee allo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1.

8. Nella regione Trentino-Alto Adige ai compiti dell'agenzia per l'impiego provvedono con proprie leggi le province autonome di Trento e di Bolzano.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 29 nel seguente testo:

ART. 29.

(Attribuzioni delle commissioni regionali per l'impiego).

1. Negli ambiti territoriali di cui al comma 2 del precedente articolo le commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle agenzie per l'impiego, al fine di incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro possono, con motivata deliberazione, proporre deroghe ai vincoli esistenti per le imprese in materia di assunzioni dei lavoratori, tenendo conto delle dimensioni delle imprese presenti sul territorio e della tipologia differenziata delle fasce di disoccupazione, in specie di quella giovanile.

2. Le deliberazioni concernenti le deroghe di cui al comma che precede sono sottoposte, a cura del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito della soppressione di quattro articoli, è diventato articolo 25:

ART. 25.

(Poteri derogatori delle commissioni regionali per l'impiego).

1. Le commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle agenzie per l'impiego, al fine di incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, possono, con motivata deliberazione, proporre deroghe ai vincoli esistenti per le imprese in materia di assunzioni dei lavoratori, tenendo conto delle dimensioni delle imprese presenti sul territorio e della tipologia differenziata delle fasce di disoccupazione, in specie di quella giovanile.

2. Le deliberazioni concernenti le deroghe di cui al comma 1 sono sottoposte, a cura del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 30 nel seguente testo:

ART. 30.

(Attività sperimentale delle regioni).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego competente per territorio, può autorizzare, nei territori nei quali non vengono istituite agenzie per l'impiego, strutture appositamente costituite dalle regioni, con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, a svolgere compiti di sperimentazione di cui al comma 1 dell'articolo 28, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Il Senato ha soppresso tale articolo.

Il Senato ha aggiunto i seguenti articoli che, non essendo stati presentati

emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 26.

(Sanzioni).

1. L'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — 1. Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a questo fine. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo.

2. I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli uffici di collocamento i lavoratori sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore interessato.

3. I datori di lavoro che non comunicano alla commissione circoscrizionale per l'impiego, nei termini di cui all'articolo 21, primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato ».

(È approvato).

ART. 27.

(Sanzioni per la violazione di norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli).

1. I prime sette commi dell'articolo 20 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque esercita la mediazione in violazione della presente legge è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni ed il mezzo di trasporto eventualmente utilizzato a tal fine viene sequestrato. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo.

I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore assunto. La medesima sanzione si applica ai datori di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13, omettano di darne comunicazione alla commissione circoscrizionale, ovvero non ottemperino all'intimidazione di cessazione del rapporto.

I datori di lavoro che omettono di dare comunicazione alla commissione circoscrizionale della cessazione del rapporto a norma dell'articolo 14 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato.

I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono destinati all'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 27 aprile 1913, n. 431, dell'Ispettorato del lavoro ai fini di migliorare le tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo ».

(È approvato).

ART. 28.

(Rapporto all'Ispettorato provinciale del lavoro).

1. Il rapporto, per le violazioni di cui agli articoli 26, secondo e terzo capoverso, e 27, secondo e terzo capoverso, è presentato all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio.

(È approvato).

ART. 29.

(Disciplina speciale per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le funzioni attribuite alle commissioni circoscrizionali, provinciali e regionali per l'impiego, nell'ambito delle pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano, sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23), e 9, n. 5), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione.

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano determinano gli ambiti territoriali ai fini dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. Sono fatte comunque salve le competenze delle province autonome in materia di apprendistato, categorie e qualifiche dei lavoratori, addestramento e formazione professionale attribuite alle stesse ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Ai fini di coordinare l'attività dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 8 con quelle degli osservatori istituiti dalle province autonome, le stesse stipulano apposite convenzioni con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 31 nel seguente testo:

ART. 31.

(Copertura finanziaria).

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata per il triennio 1986-1988 in complessive lire 412 miliardi, di cui lire 252 miliardi per l'attuazione delle norme in materia di collocamento, lire 90 miliardi per la graduale istituzione delle agenzie per l'impiego e lire 70 miliardi per il completamento del piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata.

2. All'onere di 412 miliardi di cui al precedente comma, ripartito in lire 150 miliardi per l'anno 1986, lire 122 miliardi per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti: « Servizio nazionale per l'impiego », « Agenzie del lavoro sperimentali » e « Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito delle modifiche introdotte, è diventato articolo 30:

ART. 30.

(Copertura finanziaria).

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata per il triennio 1986-1988 in complessive lire 382 miliardi, di cui lire 294 miliardi per l'attuazione delle norme in materia di collocamento e di osservatorio del mercato del lavoro nonché per il potenziamento dei servizi statali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, centrali e periferici, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informativo per l'intero territorio nazionale, e lire 88 miliardi per la graduale istituzione delle agenzie per l'impiego.

2. All'onere di lire 382 miliardi di cui al comma 1, ripartito in lire 130 miliardi per l'anno 1986, lire 112 miliardi per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988 si provvede, quanto a lire 130 miliardi per il 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti: « Servizio nazionale dell'impiego »,

« Agenzie del lavoro sperimentali » e « Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata »; quanto a lire 112 miliardi per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti: « Potenziamento dei servizi statali dell'impiego », « Agenzie del lavoro sperimentali » e « Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 31.

(Abrogazione di norme).

1. È abrogata la legge 16 aprile 1981, n. 140.

(È approvato).

L'onorevole Lops ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale,

valutata la legge sul collocamento trasmessa dal Senato (665-*ter*-B);

considerato che con la istituzione delle commissioni circoscrizionali e con la scelta delle sedi delle stesse si possono creare problemi nel settore dell'agricoltura, in particolare per il disbrigo delle pratiche di assunzione e di iscrizione nelle liste di disoccupazione, ove vengano smantellati gli attuali uffici di collocamento nei comuni che non saranno sede di circoscrizione,

impegna il Governo

a far funzionare gli uffici attualmente esistenti con particolare attenzione ai grossi centri del Mezzogiorno ».

0/665-*ter*-B/XIII/1

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il presentatore insiste per la votazione ?

PASQUALE LOPS. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FORTUNATO BIANCHI. Signor presidente, onorevoli colleghi, il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento al nostro esame per permettere, almeno per quelle parti del testo originario approvate da questo ramo del Parlamento e dal Senato, una più rapida operatività.

Comunque, mi sento in perfetta sintonia con il relatore per quanto riguarda le riserve espresse sulle modifiche apportate dal Senato. Non comprendo perché si siano voluti sopprimere istituti che per noi erano dei veri e propri capisaldi del collocamento.

Nello stesso tempo, mi permetto di esprimere l'auspicio che il Governo concorra a rendere completo lo strumento che ci accingiamo a varare, affinché esso possa rispondere alle attese del mondo del lavoro e dia chiarezza e concretezza ai rapporti tra il mondo imprenditoriale e quello del lavoro.

Il gruppo della democrazia cristiana prenderà al più presto iniziative volte a perfezionare il provvedimento che stiamo per approvare.

ANGELO MANCUSO. Il testo approvato da questa Commissione nel marzo dello scorso anno ha subito notevoli modifiche da parte del Senato. Tali modifiche – lo stesso titolo è stato interamente riscritto – inducono la sinistra indipendente a riconsiderare l'atteggiamento, tenuto durante la prima fase dell'*iter* del provvedimento, fortemente critico nei confronti del metodo adottato, dell'andamento della discussione e soprattutto dei contenuti del testo.

La nostra posizione era dovuta soprattutto al progressivo svuotamento del testo originario, operato dal Governo con una serie di decreti in materia di lavoro, ed inoltre alla disorganicità e frammentarietà con le quali venivano affrontati i complessi problemi della riforma del mercato del lavoro.

Desidero ricordare che fu proprio sulla base di queste valutazioni che nel novembre del 1985 ci astenemmo sulla richiesta di stralcio di alcune parti del provvedimento, richiesta motivata, dalla maggioranza, dalla necessità di accelerarne l'*iter*, ma in realtà dovuta a contrasti insanabili sulla definizione delle nuove norme organizzative della struttura centrale e periferica del Ministero del lavoro.

Fu anche per questa mancata volontà di incidere sulle strutture del Ministero, oltre che per la sostanziale inadeguatezza complessiva del provvedimento rispetto alla necessità di una nuova e diversa politica attiva del lavoro, che votammo contro il testo definitivo.

Alcuni dei problemi che ci indussero allora ad esprimerci contro il provvedimento sono tuttora irrisolti, ma ciò non ci impedisce di prendere atto delle significative modificazioni apportate dal Senato.

Pur mantenendo alcune perplessità e riserve di fondo, riteniamo che il testo che ci è pervenuto contenga numerose novità positive che sarebbe un errore sottovalutare. Le modifiche apportate hanno decisamente migliorato il testo, perciò non condividiamo l'invito del relatore ad intervenire nuovamente su di esso, mentre invece condividiamo la raccomandazione rivoltaci dal ministro De Michelis di evitare un ulteriore rinvio al Senato.

Il nostro voto favorevole non è dettato solo dalla volontà di chiudere una vicenda che si protrae da dieci anni, ma anche dalla convinzione che, nonostante le sue insufficienze, il provvedimento debba avere al più presto valenza e forza di legge.

Ribadiamo le nostre riserve in quanto il testo, nel suo complesso, non risponde alle esigenze del mondo del lavoro e della produzione. Consideriamo, tuttavia, positivo il fatto che le commissioni regionali per l'impiego siano state potenziate, che ne siano stati allargati i poteri e che vengano valorizzate al massimo con l'entrata in funzione delle agenzie del lavoro.

Consideriamo, altresì, positiva la soppressione degli articoli 11, 13 e 18, riguardanti le assunzioni indirette e mediante passaggio diretto. In proposito, ricordo che un emendamento da noi presentato, volto a limitare la chiamata nominativa diretta, venne respinto da questa Commissione.

Riteniamo poi valida la disposizione contenuta nell'articolo 17, concernente la copertura dei posti nell'amministrazione dello Stato e negli enti pubblici, e la norma relativa ai detenuti ed agli internati (articolo 21).

Inoltre, pensiamo che siano state rese più utili ed efficaci le disposizioni in materia di apprendistato e di contratti a termine; ma ciò che in definitiva riteniamo ancora più positivo è il fatto che le agenzie per l'impiego non saranno più considerate, come nel testo precedente, un fatto sperimentale, in quanto la nuova normativa ne sancisce l'istituzione in ogni regione, ne precisa meglio i poteri, le finalità ed il funzionamento. Ciò fornisce le premesse per introdurre nel mercato del lavoro strutture dotate di un livello di funzionalità superiore a quello molto basso dell'attuale sistema di collocamento.

Sono questi i motivi per i quali il gruppo della sinistra indipendente, modificando l'atteggiamento assunto precedentemente, di fronte al vecchio testo, oggi,

in presenza delle novità introdotte dal Senato, voterà a favore del provvedimento.

ANGELA FRANCESE. I motivi per i quali il gruppo comunista voterà a favore del testo sono noti, in quanto sono stati ribaditi più volte in questa sede. Il motivo principale è costituito dal fatto che questo provvedimento è molto atteso dalle forze sociali ed imprenditoriali del paese come risposta ai problemi che agitano il mercato del lavoro. Inoltre, non dimentichiamo che sono passati circa otto anni dall'inizio della discussione sulla materia.

Entrando nel merito, il nostro giudizio non è estremamente soddisfacente, perché riteniamo di trovarci di fronte non ad una riforma generale del mercato del lavoro, ma all'avvio di un processo di razionalizzazione degli strumenti di governo e di controllo di tale mercato.

Indubbiamente il provvedimento presenta aspetti positivi, alcuni dei quali sono il risultato delle modifiche introdotte dal Senato, mentre altri erano già presenti nel testo licenziato dalla nostra Commissione. Mi riferisco, in particolare, al funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego, all'individuazione dei loro poteri e al primo passo verso il superamento del sistema concorsuale nell'avviamento della pubblica amministrazione.

Poiché – come ho già detto – non si tratta di una riforma organica, credo che da questo momento il Parlamento, e la Commissione lavoro in particolare, possa fornire un valido contributo all'attuazione della riforma generale, che per essere tale deve misurarsi immediatamente con le questioni relative alla cassa integrazione, alla mobilità, all'avviamento al lavoro. In proposito, ricordo che presso la Commissione affari costituzionali del Senato è in discussione la riforma del sistema concorsuale.

Come sappiamo, il mercato del lavoro si sta rapidamente evolvendo: grandi trasformazioni sono avvenute ed interverranno anche in futuro. Pertanto, il Parlamento dovrà svolgere nei prossimi mesi o anni un'importante funzione, quella di adeguare la normativa ai mutamenti in atto. Su questo terreno si registra una notevole differenza di orientamenti culturali e politici tra i vari gruppi; dovremo quindi impegnarci in un confronto produttivo e tale da condurre ad una convergenza in questa importante materia.

MICHELE FLORINO. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del provvedimento, augurandosi che lo stesso possa seriamente avviare un processo di organizzazione del mondo del lavoro. Riteniamo però che la presente normativa in materia di avviamento al lavoro non possa risolvere i gravi problemi dell'occupazione, in particolare quelli del Mezzogiorno. Molti sforzi in tal senso sono stati compiuti nel passato: non dimentichiamo l'esperimento-pilota della legge n. 140 sulle zone terremotate, conclusosi con un fallimento.

Per questo motivo, ed anche alla luce delle dichiarazioni del Governo, crediamo che in futuro la legge debba collegarsi ad una riforma generale del sistema di avviamento al lavoro, per risolvere un problema occupazionale che ancora una volta penalizza il Mezzogiorno. Occorre trovare tutte quelle occasioni di lavoro che, compatibilmente con le disposizioni vigenti, possano essere gestite dal collocamento a favore di disoccupati iscritti nelle liste da diversi anni. Ritengo cioè che ad un cavallo assetato non si possa far trovare un abbeveratoio senz'acqua. Proprio per creare occasioni di lavoro, è necessario eliminare i mercati esterni, « feudi » incontrastati dello Stato e del parastato.

A questo punto non intendo polemizzare, ma voglio solo formulare una semplice domanda: le strutture quale compito svolgeranno se non avranno l'opportunità di dirigere ed organizzare l'intero mercato del lavoro? Mi auguro, in conclusione, che questa nuova organizzazione sia costituita da più lavoro e meno mercato.

JOHANN BENEDIKTER. Signor presidente, onorevoli colleghi, voterò a favore di questo provvedimento che, nonostante i suoi gravissimi difetti attuali, rappresenta il frutto di un intenso lavoro, anche se si tratta veramente di un testo – lo dico con franchezza – bruttissimo.

Purtroppo anche la prevista delega delle funzioni amministrative nel settore del collocamento alle province autonome di Trento e Bolzano, già approvata dalla nostra Commissione nella scorsa legislatura, non è stata confermata dal Senato.

Come si sa, le norme statutarie assegnano alle province di Trento e Bolzano ampie competenze legislative di carattere primario e secondario in materia di collocamento e avviamento al lavoro. Alcune leggi statali riconoscono altresì la competenza amministrativa delle province stesse, relativamente alle funzioni svolte dalle commissioni regionali, dalle commissioni operanti presso gli uffici provinciali del lavoro e dagli ispettorati del lavoro.

Nonostante questo ed altri difetti, voterò a favore del provvedimento in esame.

MARTE FERRARI. Signor presidente, onorevoli colleghi, a conclusione di un *iter* abbastanza faticoso e travagliato, occorre rilevare che la materia non è affrontata completamente, perché sono esclusi argomenti importanti come quello relativo all'apprendistato e alla cassa integrazione. Ciò non toglie che il provvedimento al nostro esame permette di migliorare l'organizzazione pubblica nel campo del lavoro, della mobilità e dei problemi connessi al rapporto lavorativo, nonché di dare lavoro ai disoccupati. Tale organizzazione è resa più rispondente e più funzionale. In particolare, le Commissioni regionali possono svolgere un ruolo positivo anche attraverso l'attività delle Commissioni circoscrizionali che dovranno essere costituite.

Anche in questa sede abbiamo dedicato molta attenzione e più volte al problema del personale e delle strutture. Lo stesso Governo ha ritirato proposte che andavano in questa direzione, anche se ciò deve farci riflettere su come è possibile lavorare sulla base di un rapporto migliore fra il Parlamento e l'esecutivo. Questo episodio infatti ci consente di trarre indicazioni anche per l'approvazione dei provvedimenti che dovranno essere presentati al più presto.

Stiamo costituendo una struttura centrale e periferica, che dovrà essere verificata nell'attuazione concreta, tenendo presente che in ogni caso le norme che ci accingiamo ad approvare rappresentano un punto di riferimento. È chiaro che, quando si tratta di esaminare provvedimenti che sono stati presentati da forze politiche diverse, possono esserci dibattiti e osservazioni, ma questo rappresenta uno dei beni fondamentali della nostra vita democratica. A mio avviso occorre ampliare la partecipazione dialettica nella formulazione e nella costruzione delle risposte che il paese attende. Se invece qualcuno è costretto a rinunciare alle proprie convinzioni, si attua una umiliazione nei confronti di alcune forze politiche e non si ottempera ad uno dei dettati della nostra Costituzione. È possibile avere anche degli scontri duri, ma questi possono essere attuati sul terreno democratico e delle opinioni, mentre non possono diventare motivo per la creazione di ulteriori tensioni anche a livello personale fra i singoli parlamentari. Occorre rafforzare a mio avviso, ripeto, la partecipazione, altrimenti tutto viene messo in grave pericolo.

Il gruppo socialista preannuncia il proprio voto favorevole al provvedimento: tale gruppo ha sempre lavorato con molta serietà ed impegno, anche quando le sue opinioni erano diversificate rispetto agli altri gruppi della maggioranza e nei rapporti con il Governo. Noi subordiniamo sempre la nostra opinione a fatti oggettivi, nel segno della dialettica e del pluralismo esistente nel nostro paese. Ognuno dovrebbe dare il proprio contributo, la democrazia dovrebbe rimanere sempre tale e attraverso il voto dovrebbero essere costruite le risposte che il

paese attende. Tali risposte debbono rafforzare le strutture istituzionali democratiche dello Stato sorto dalla resistenza.

LUIGI ARISIO. Signor presidente, onorevoli colleghi, voglio dare un seguito all'intervento che già ebbi modo di pronunciare in presenza del ministro del lavoro, per ribadire energicamente la mia convinzione, che non può certamente mutare a seguito di quanto è stato affermato da tutti i colleghi che mi hanno preceduto. A mio avviso il testo al nostro esame può essere definito in vari modi, ma non come una riforma. In ogni caso, non è un atto che risponde alle esigenze del mercato del lavoro.

Si tratta di una grande occasione perduta, che dà ragione a coloro i quali affermano che il Parlamento è nettamente staccato dalle esigenze reali del paese. Affermo ciò con amarezza, dopo aver lavorato in questa Commissione per tanto tempo.

Il mio intervento non deve avere il significato di un contrasto con la maggioranza, che ho sostenuto lealmente e troppe volte. Ora questo mio dovere di lealtà viene superato dalla mia coscienza, la quale mi impone di essere perlomeno onesto con me stesso.

Credo che negli anni a venire dovremo tutti insieme riprendere in esame la materia, perché sono stati cancellati tutti gli elementi di novità che erano contenuti nel progetto originario, che non erano poi molti.

Non voglio polemizzare, ma ci si pone alla stessa stregua dei portuali che a Genova chiedono di poter sostenere dei concetti che sono superati dai fatti, dalla vertiginosa evoluzione del mondo del lavoro, dovuta alle tecnologie, che richiede alla classe politica un adeguamento. È questo un progetto che ci costringerà a lavorare.

Il tempo impiegato dalla Commissione per dare risposta a quei giovani che stanno progressivamente perdendo la fiducia nelle capacità di questa classe politica, alla quale tutti apparteniamo, è stato quasi completamente sprecato.

Credo non ci siano dubbi in merito all'esito delle votazioni sul provvedimento che tutti hanno definito un « mostro » e dal quale sono certo che nel corso degli anni ognuno di noi sarà costretto a prendere le distanze: cosa che io faccio sin d'ora.

A nome personale dichiaro che non intendo votare per questa « non riforma » e che con fatica e sofferenza riuscirò ad astenermi dalla votazione. Se così non facessi, avrei l'impressione di venir meno a quei princìpi e valori per cui sono stato eletto, princìpi e valori che certamente ognuno di noi ha bene in mente ma che, con il provvedimento che stiamo per votare, non sono sicuro che siamo riusciti ad esprimere.

ALBERTO GAROCCHIO. Intervengo nuovamente stimolato da alcune osservazioni di colleghi che stimo profondamente e che ritengo abbiano speso il loro tempo in difesa dei lavoratori, come modestamente cerco di fare anch'io.

Se avessi rintracciato nel testo al nostro esame solo un po' di democrazia a favore dei lavoratori, non avrei avuto dubbi a dare un voto favorevole; ma qui ci troviamo di fronte alla burocratizzazione degli uffici da parte del Ministero del lavoro ed all'annientamento del collocamento.

Dico questo a titolo personale, augurandomi di sbagliare; ma con il tempo purtroppo si vedrà che il provvedimento che stiamo per votare non favorisce certo i lavoratori.

Mi meraviglia il fatto che alcune posizioni, in precedenza critiche, siano oggi mutate. Mi rendo conto che ci troviamo in una situazione di *impasse* e, come alcuni dicono, non lontani da una campagna elettorale; non credo, però, che questi argomenti debbano prevalere sugli interessi dei lavoratori.

Non posso fare a meno di esprimere il mio rammarico nei confronti di quanto sta accadendo.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposte di legge Carlotto ed altri; Cristofori ed altri; Martinat ed altri; Francese ed altri; Ferrari Marte ed altri; Rallo ed altri; Righi ed altri; Belardi Merlo ed altri e Rossi di Montelera: « Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro » *(Approvati, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato)* (665-*ter*-115-149-10-376-713-900-1740-2526-2819-B):

Presenti	28
Votanti	27
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	22
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Anselmi, Artioli, Azzolini, Balbo, Belardi Merlo, Benedikter, Bianchi Fortunato, Bonalumi, Carlotto, Cavagna, Ferrari Marte, Florino, Francese, Garocchio, Gianni, Lops, Mancuso, Manfredini, Mundo, Pallanti, Pedroni, Pisicchio, Rossattini, Sacconi, Samà, Sanfilippo, Trappoli.

Si è astenuto:

Arisio.

La seduta termina alle 11,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO